

Publicato il 09/02/2022

N. 00222/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00099/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 99 del 2021, proposto da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. O, in Forma Abbreviata, Inwit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Isabella Loiodice in Bari, via D. Nicolai 28;

contro

Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Carlucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Città Metropolitana di Bari, Regione Puglia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia,

Comune di Modugno Servizio 3 – Ambiente e Qualità della Vita, Comune di Modugno Servizio 4 – Assetto del Territorio, Comune di Modugno Servizio 10 Attività Produttive – Suap, Corpo di Polizia Locale della Città di Modugno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, Enav Spa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituitisi in giudizio;

Arpa Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Trieste 27;

per l'annullamento

- dell'atto della Città di Modugno adottato il 12.11.2020 prot. n. 51140 ed avente ad oggetto “Pratica 08936640963-15092020-1646 – REP_PROV-BA/BA-SUPRO 46565/17-09-2020 Sito: Via degli Abeti Z.I. – C.da La Marchesa, snc – foglio 32 particella 279 – Modugno (Bari)”;

- e, ove occorrer possa, dei seguenti atti - così come evocati dal suddetto e quivi impugnato atto del 12.11.2020 prot. n. 51140 - della cui esistenza la ricorrente è venuta a conoscenza il 12.11.2020 ed i cui contenuti sono stati dalla stessa conosciuti, previa istanza di accesso, in data 7.1.2021: -nota del Servizio 4 A.T. dell'1.10.2020 prot. 43359; - nota dell'ARPA Puglia del 19.10.2020 ed allegata nota della UOS Agenti Fisici del Dipartimento provinciale di Bari ARPA Puglia; -la nota dell'ARPA Puglia del 29.9.2020 recante “rapporto tecnico di misura (...)”;

rapporto tecnico prot. 64748 del 30.9.2020 dell'ARPA Puglia; pec di convocazione della Conferenza di servizi del 22.10.2020; verbale della conferenza di servizi del 28.10.2020 n. 48469; nota dell'ARPA Puglia del 30.10.2020 prot. 75286 nonché quindi della nota avente ad oggetto “Conferenza Servizi interna Antenna Inwit 28.10.2020 – Codice pratica Suap 08936640963-15092020-1646 Riferimento protocollo Comune di Modugno n. 48469 del 28.10.2020 – nota acquisita a prot. ARPA n. 74767 del 29.10.2020”; nota del Serv. 4 Assetto del Territorio del 28.10.2020 prot. 48761; nota del Servizio 3 Ambiente e Qualità della Vita del 12.11.2020 prot. 51062 e, solo se inteso in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dalla ricorrente, l'atto del Servizio 4 Assetto del Territorio del 29.10.2020 prot. 48761; e, ove occorrer possa e sempre se inteso in senso preclusivo per la pretesa della ricorrente, dell’“eventuale vincolo aeroportuale”;

-e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dei seguenti atti – così come evocati dal suddetto e quivi impugnato atto del 12.11.2020 prot. n. 51140 – e solo ove ritenuti e/o intesi in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dalla ricorrente: articolo 16, titolo, NTA comunali; art. 21. 1., titolo II, NTA comunali, incluso il vincolo evocato se inteso in senso preclusivo per la pretesa della ricorrente; art. 3 NTA Comunali; deliberazione di Giunta comunale (del Comune di Modugno) n. 104 del 22.10.2019; -e, ove occorrer possa, dei seguenti atti così come evocati dal suddetto e quivi impugnato verbale della conferenza di servizi del 28.10.2020 n. 48469 della cui esistenza la ricorrente ha avuto conoscenza il 7.1.2021: atto dell'ARPA Puglia del 20.10.2020 prot. n. 0070707 – 143 e ove, occorrer possa, della pec del 28.10.2020 della dott.ssa Maddalena Schirone dell'ARPA Puglia; a fronte dell'assenza dell'ARPA Puglia in seno alla Conferenza di servizi del 28.10.2020, dell'eventuale atto e/o silenzio assenso dell'ARPA Puglia invero in seno alla conferenza di servizi del 28.10.2020; della segnalazione dell'ARPA del 26.10.2020; del verbale n. 48039 del 26.10.2020 adottato dal Comando di P.L. (Polizia Locale); della nota del Servizio 4 – Assetto del Territorio n. 43359 dell'1.10.2020; della comunicazione del Suap del 21.9.2020; dell'atto del Corpo di Polizia Locale

della Città di Modugno del 26.10.2020 prot. n. 48039; e, ove occorrer possa, per mero tuziorismo difensivo, disapplicazione e/annullamento e sole se inteso e/o interpretato in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dal ricorrente, dell'art. 3 del d.m. n. 11144/1968; ove occorrer possa, del parere tecnico ambientale dell'ing. Pasquale Fantasia inviato il 6.11.2020 al Comune di Modugno della cui sola esistenza la ricorrente è venuta a conoscenza solo il 7.1.2020 nonché della pec del 23.12.2020; il Piano dei Servizi così come evocato dall'atto del 29.10.2020 prot. 48761 della Città di Modugno;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e di Arpa Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 11 gennaio 2021, e depositato in data 26 gennaio 2021, la Inwit SpA ha impugnato la nota del 12 novembre 2020, e gli atti ad essa connessi, con la quale il Comune di Modugno “*Preso atto dei pareri: - nota del Servizio 4 A.T. dell'1.10.2020 prot. 43359, indirizzata al Suap; - nota dell'ARPA del 19.10.2020, pervenuta a mezzo pec in data 21.10.2020, indirizzata ai soggetti coinvolti nel procedimento e alla parte stessa; Considerato che dagli elementi riportati nelle suddette note, si è resa necessaria convocare una Conferenza di servizi, giusta pec di convocazione del 22.10.2020; Visto il Verbale della Conferenza di Servizi, in atti al 48469 del 28.10.2020, che rimandava il procedimento al Servizio 4 e all'Arpa, per ulteriori approfondimenti istruttori; Preso atto dei pareri: - nota di riscontro dell'ARPA, del 30.10.2020 prot. 75286, nella quale si confermano i problemi ostativi (...) - nota di riscontro del Serv. 4 Assetto del Territorio del 28.10.2020 prot. 48761, riportante ... omissis ... “Sotto il profilo urbanistico, l'intervento proposto ricade, in “Zone per i servizi di quartiere (articolo 16, titolo II, NTA comunali)”, la stessa area, è interessata da ulteriore vincolo “Zona di rispetto nello specifico zona di rispetto stradale (articolo 21.1, titolo II, NTA comunali)”. ... Il tecnico di parte dichiara esclusivamente la destinazione servizi di quartiere ... questa verifichi ed asseveri in merito alla compatibilità o meno dell'intervento proposto, con la vincolistica non prevista dal PRG, dell'area interessata e del manufatto a realizzarsi (ad esempio per eventuale vincolo aeroportuale con acquisizione di relativo nulla osta Enac/Enav, qualora necessario, è possibile necessità del deposito strutturale riguardante l'opera da realizzarsi” ... omissis ... - nota di riscontro del Serv. 3 Ambiente e Qualità della Vita, del 12.11.2020 prot. 51062, riportante: ... omissis ... “-l'istante abbia dato una interpretazione ultronea dell'art. 14 comma 10-ter, Legge n. 221 del 2012, e quindi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; -la prefata norma vada invece interpretata nella possibilità, da parte di titolari di autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di installare apparati di trasmissione con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati e non già nella possibilità di realizzare strutture di sostegno, come quella richiesta dall'istante in oggetto (polo poligonale metallico di altezza 30.0 mt dotato di ballatoio, sormontato da un pennone di sommità di altezza 4.0. mt); -per quanto sopra si configuri la improcedibilità dell'istanza così come presentata, anche nelle more delle definizioni avanzate nel merito dal Servizio 4 del Comune di Modugno”; ... omissis ... Pertanto l'intervento proposto ancorché assentibile mediante procedura idonea non può trovare accoglimento, per le motivazioni innanzi dette, per cui si dispone l'improcedibilità della pratica Inwit SpA 08936640963-15092020-1646 – REP-PROV_BA/BA-SUPRO 46565/17”*. La società istante, che si occupa della installazione di impianti per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica, ha presentato in data 21.9.2020, presso il Comune di Modugno, una “*Istanza di autorizzazione, ex artt. 86-87-87 bis-88 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una nuova infrastruttura punto-multiplo wifi in banda 5600 (...) Comune di Modugno, via degli Abeti Z.I. – C.da La Marchesa, Fg. 32 p.lla 279, Codice: I463BA Casello Bari Sud VF Codice*”; struttura necessaria al fine di garantire le inderogabili esigenze di funzionalità della rete e, soprattutto, assicurare alla collettività i servizi concernenti la banda larga, la cui realizzazione parte ricorrente compie nella piena osservanza dell'ordinamento. Il procedimento

amministrativo si è sviluppato secondo le tappe racchiuse nella nota impugnata. La società ha dedotto i seguenti motivi di diritto 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 86-87-87 BIS – 88 - 90 DEL D.LGS. N. 259/2003. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1-3-6 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, CO. 6, DELLA LEGGE N. 36/2001. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3-16-21 DELLE N.T.A. COMUNALI DEL COMUNE DI MODUGNO. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI, CONTRADDITTORIETA' MOTIVAZIONALE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA' DECISIONALE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE, PROPORZIONALITA' E RAGIONEVOLEZZA AMMINISTRATIVA; 2. VIOLAZIONE DELL'ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/1990. 3. VIOLAZIONE DELL'ART. 82 DEL D.L. 17.3.2020, N. 18, CONV. IN LEGGE 24.4.2020 N. 27. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA' DECISIONALE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA', RAGIONEVOLEZZA, CORRETTEZZA, COLLABORAZIONE E BUONA FEDE 4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 LETT. LL), 3 CO. 2, 86 CO. 3, 90, CO. 1, D.LGS. N. 259/2003. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ERRATA INTERPRETAZIONE DEI FATTI E CARENZA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLE DELIBERE AGCOM N. 127/01/CONS E 5/01/CONS. Arpa Puglia si è costituita in giudizio ed ha depositato memorie così come il Comune di Modugno. La controversia è passata in decisione alla udienza pubblica del 16 dicembre 2021.

DIRITTO

L'autorità comunale ha ravvisato, secondo la ricorrente, elementi ostativi alla positiva conclusione del procedimento che, a ben guardare, non emergono affatto dalla lettura degli atti endo procedurali richiamati nell'ambito della nota del 12 novembre 2021. Tanto deve dirsi a proposito del parere reso dall'Arpa in data 30 ottobre 2021 che, oltre ad avere accertato la conformità dell'impianto da realizzare ai limiti previsti dalla normativa tecnica di settore, non condiziona, né può condizionare il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 87, co. 4 del d.lgs. 259/2003. Anche sotto il profilo urbanistico, la ricorrente pone in luce il fatto che il Servizio 4 del comune resistente nulla ha obiettato circa la realizzazione dell'impianto ma, al contrario, paradossalmente lo ha ritenuto perfettamente realizzabile, avendo ivi acclarato che: a) l'art. 3 NTA Comunali consente l'intervento in esame laddove, nel prevedere le opere di urbanizzazione, sussume la "rete telefonica" nel novero delle opere di urbanizzazione primaria (del resto, in linea con quanto previsto dall'art 86, co. 3, d.lgs. n. 259/2003); b) <<l'opera in esame sembrerebbe rientrare proprio in questa fattispecie>> ossia nell'art. 16 NTA Comunali, secondo cui – ricorda il suddetto Ufficio del Comune di Modugno – <<Gli interventi in queste aree sono di natura pubblica e riguardano ... le attrezzature di interesse comune ... >>; c) rievoca la granitica giurisprudenza amministrativa, rimarcando che, proprio la natura di opere di urbanizzazione primaria, rende <<l'installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona>>. Non può mancarsi di ricordare che l'impianto da realizzare costituisce, appunto, opera di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 86, co. 3, d.lgs. n. 259/2003 e, in quanto tale, è compatibile con qualunque destinazione urbanistica. Lo stesso art. 21.1 delle NTA comunali consente in tali aree "per ragioni di pubblico interesse l'installazione di (...) installazioni tecnologiche (...)">>>. Va poi soggiunto che la P.a. incorre in un evidente equivoco, laddove pretermette di considerare che l'istanza autorizzatoria versata in atti dalla ricorrente – e ciò è per tabulas verificabile – reca la richiesta di poter realizzare l'infrastruttura ex artt. 86-87 ss. d.lgs. n. 259/2003 nonché l'autocertificazione di attivazione di impianto per trasmissione punto-punto e punto-multiplo ex art. 14, co. 10 ter, legge n. 221/2012, trattandosi di impianti con potenza massima in singola antenna inferiore a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati. *"Ebbene, ciò che rende vieppù illogica e contraddittoria la decisione impugnata è che controparte, sebbene consapevole di quanto supra chiarito, pur ritenendo l'intervento assentibile, nega lo stesso, in virtù di un presunto errore consumato dalla ricorrente nella procedura telematica espletata."* La nota impugnata si pone, inoltre, in contrasto con l'art. 10 bis della legge 241 del 1990, essendo stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Ed ancora, l'amministrazione comunale non terrebbe conto della gravissima e perdurante emergenza cagionata dal Covid-19, rispetto alla quale tanto il legislatore quanto la stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) hanno ribadito l'assoluta indispensabilità degli interventi tecnologici di telefonia, qual è quello in esame, quindi, l'implementazione della rete di comunicazione, onde assicurare la massima tutela alla collettività. Infatti, in linea con la lettera e la ratio della conferente legislazione vigente – laddove l'ordinamento già qualifica l'opera in esame "servizio universale"¹, di "preminente interesse generale"², "opera di urbanizzazione primaria"³ e i "di pubblica utilità"⁴ -

il legislatore ha altresì disposto, ai sensi dell'art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche) del d.l. 17.3.2020, n. 18, conv. In legge 24.4.2020 n. 27, che: "(...) 2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del Codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. 3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza. 4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dalle unità di crisi regionali. 5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienicosanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. 6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Gli atti impugnati impediscono l'erogazione di un servizio pubblico di nota rilevanza sociale (da essere qualificato dal legislatore, come di già chiarito, "servizio universale" (art. 1 lett. II), d.lgs. n. 259/2003), di "preminente interesse generale" (art. 3, co. 2, d.lgs. n. 259/2003), "opera di urbanizzazione primaria" (art. 86, co. 3, d.lgs. n. 259/2003) e "di pubblica utilità ai sensi degli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327" (art. 90, co. 1, d.lgs. n. 259/2003). La difesa dell'Arpa ha sottolineato la correttezza dell'operato dell'agenzia tenuto conto che i controlli effettuati dall'Agenzia hanno, nell'ambito del procedimento che qui interessa, una funzione meramente strumentale ed endoprocedimentale. Secondo la difesa dell'ente civico, le doglianze della ricorrente risultano infondate laddove si consideri che la stessa risulta inadempiente all'obbligo previsto, in subiecta materia, dall'art.7 L.R. n. 5/2002 ed al punto C) del R.R. 14/2006, che prevedono l'obbligo di presentazione, da parte della società, del "Programma Stralcio Comunale" relativo all'anno 2020. Con ordinanza cautelare n. 69 del 17 febbraio 2021, il Collegio *"Considerato che la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza volta ad autorizzare l'installazione ex artt. 86-87-87-bis-88 del d.lgs. n. 259/2003 di una nuova infrastruttura punto-multiplo wifi in banda 5600, presentata al comune di Modugno dalla società ricorrente sembra non tener conto, per un verso, della natura di opere di interesse generale, delle infrastrutture intese al miglioramento dei servizi concernenti la banda larga; per altro verso, disattende il principio di leale collaborazione tra enti competenti in materia, così come disposto dall'art. 5 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. 259 del 2003, nella parte in cui implica una riproposizione onerosa dell'istanza in esame;* ha ritenuto, pertanto, *"opportuno disporre il riesame dell'atto impugnato, ferme ed impregiudicate le valutazioni concernenti i profili di compatibilità dell'impianto con la salute pubblica, e tenuto conto della eventuale pianificazione comunale intervenuta in materia ai sensi della legge 36 del 2001"*; In sede di riesame, dopo alcune interlocuzioni tra amministrazione e società ricorrente, in data 03/02/2021 la Società INWIT SPA, a seguito di precedente riunione tecnica, ha inoltrato al Comune di Modugno "Richiesta di pubblicazione di annuncio sull'albo pretorio comunale ex lett. C del R.R. n.14/2006 e art. 9, comma 2 della R.R. n. 5/2002 e contestuale trasmissione adempimenti Art.7, Legge regionale n.5/ 2002 – Piano annuale di installazione degli impianti INWIT anno 2020." Successivamente, in data 13/05/2021 il Servizio 10 ha riattivato il procedimento inviando ai Servizi 3 e 4 e all'ARPA quanto pervenuto dalla Società Inwit, per le eventuali valutazioni del caso ai fini della formazione del titolo. Sta di fatto che in data 08/06/2021 non essendo pervenute ulteriori osservazioni o pareri contrari dai Servizi interessati e dall'Arpa Puglia e quindi maturati i termini per la formazione del silenzio assenso di cui all'art. 87 del citato D.Lgs. n.259/2003, la Società INWIT SPA ha presentato regolare comunicazione di inizio lavori sul sito in oggetto; e in data 22/07/2021 la Società INWIT SPA ha comunicato la fine lavori. Il ricorso è fondato. Va, in primo luogo, notato che il Collegio non può pervenire ad una dichiarazione di cessata materia del contendere. Osta a tanto la mancanza di specifica istanza della parte ricorrente, la cui valutazione in ordine al carattere ampiamente soddisfacente del provvedimento intervenuto medio tempore è presupposto essenziale della pronuncia. Nemmeno può pervenirsi ad una dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse atteso che il riesame effettuato dall'amministrazione sulla base di un ordine di remand del Collegio adottato in sede cautelare, lascia residuare un interesse del ricorrente alla decisione nel merito della causa. E, nel merito della controversia, il Collegio ritiene che la nota impugnata si è risolta in un arresto

procedimentale indebito a fronte di atti privi di valenza ostativa alla autorizzazione in favore della ricorrente. Giova, in primo luogo sottolineare che, in base a quanto previsto dall'art. 87, co. 4 del d.lgs. 259 del 2003, il parere reso dall'Agenzia per l'ambiente, chiamata a verificare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici non assume carattere vincolante ai fini del successivo provvedimento autorizzativo. La giurisprudenza amministrativa ha infatti stabilito che *"In sede di autorizzazione per installare una stazione radio base per telefonia mobile, il parere dell'Arpa previsto dall'art. 87 comma 4, d. lg. 1° agosto 2003 n. 259 non è atto presupposto e condizionante il provvedimento autorizzativo del Comune, bensì atto di un procedimento parallelo necessario non per la formazione del titolo edilizio e per l'inizio dei lavori con esso assentiti, bensì esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell'impianto"*. (cfr: T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 28/01/2019, n.35). Va quindi escluso che il Comune potesse dichiarare l'improcedibilità della domanda alla luce dell'apporto consultivo dell'ARPA. Quanto ai profili urbanistici della vicenda, va senz'altro rimarcato il *favor* legislativo per la installazione di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, così come per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga. Dette infrastrutture sono, infatti, assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, di cui all'art. 16, co 7 del d.p.r. 380/2001 ed in relazione ad esse, *"...non si applica la disciplina edilizia e urbanistica"* (cfr: art 86 d.lgs. 259/2003). Ne discende che la localizzazione di dette infrastrutture è compatibile con qualunque destinazione di zona. Si è chiarito, sotto tale specifico aspetto, che *"Ai sensi dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. n. 380/2001, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e quindi come tali sono compatibili con ogni destinazione funzionale prevista dalla pianificazione urbanistica e devono essere localizzate in modo che sia assicurato un servizio capillare"*. (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 03/05/2021, n.5101). Va anche detto che l'autorità comunale ha violato l'art. 10 bis della legge 241 del 1990. L'insegnamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere che *"Non sussistono ragioni impeditive all'applicazione dell'art. 10 bis L. n. 241/90 anche con riferimento al procedimento, regolato dall'art. 87 del d. lgs. n. 259 del 2003, per l'esame delle domande di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, sebbene si sia in presenza di una disciplina speciale tesa a consentire una decisione in tempi certi e rapidi"*. (Consiglio di Stato sez. VI, 10/02/2020, n.1001). La nota impugnata non risulta preceduta da una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda presentata dalla ricorrente, il che costituisce autonoma ragione di illegittimità in accoglimento della specifica censura della ricorrente. Il ricorso è pertanto fondato; consegue l'annullamento della nota impugnata. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la nota impugnata. Condanna il Comune di Modugno alla rifusione delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dibello

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

